



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2018/00379

2018/185/00170

Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Primarie

Data Adozione: 16/02/2018

Altri Settori:

Estensore: Giusy Masciopinto

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI , CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, IN VIA FIUME TRATTO COMPRESO TRA VIA UMBERTO I E VIA TERMOPOILI (CEGLIE) PER LAVORI DI RIPARAZIONE POZZETTI DI FOGNA NERA .

RICHIEDENTE: AQP - BARI.

IMPRESA : A.T.I. MATARRESE SRL

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigente	Data Sottoscrizione
Claudio Laricchia	APPOSTA IL 16/02/2018

Oggetto: Istituzione temporanea di chiusura al transito veicolare e divieto di sosta ambo i lati , con rimozione forzata dei veicoli, in via Fiume tratto compreso tra via Umberto I e via Termopoli (Ceglie) per lavori di riparazione pozzetti di fogna nera .
Richiedente: AQP - Bari.
Impresa : A.T.I. Matarrese srl

Il Dirigente

VISTO:

l'istanza n. 31367 datata 2.2.2018, dell' AQP - Bari. , con la quale chiede l'istituzione di chiusura al transito veicolare e divieto di sosta ambo i lati , con rimozione forzata dei veicoli, in via Fiume tratto compreso tra via Umberto I e via Termopoli (Ceglie) per lavori di riparazione pozzetti di fogna nera .

il parere rilasciato dalla Polizia Municipale n.40652 del 13.2.2018;

CONSIDERATO:

- che l'impresa comunque sarà obbligata, con la diligenza che il caso richiede a installare e mantenere a propria cura e spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere che dovrà altresì essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. e alle norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali;
- che questo ente in qualità di proprietario della strada può con propri provvedimenti regolamentare la circolazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992;
- che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 285/1992, nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza, adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 285/1992, ovvero disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli o di utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico.

VISTO:

- il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - nuovo Codice della Strada e, in particolare, gli articoli numeri 5, comma 3, 6, 7 e 37, comma 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Accertata la competenza dirigenziale;

ORDINA

3

- 1) Dal giorno 20 al giorno 28 febbraio 2018, è istituita la chiusura al transito veicolare (ad esclusione dei residenti) e il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli in:
 - via Fiume tratto compreso tra via Umberto I e via Termopoli (Ceglie);

I veicoli al servizio dell'impresa esecutrice dei lavori potranno transitare e sostare sulla porzione di carreggiata interessata dagli scavi esclusivamente durante le ore di lavoro.

Tutte le ordinanze sindacali in contrasto con la presente sono provvisoriamente sospese e divengono nuovamente efficaci al raggiungimento dei termini previsti dal presente disposto.

La segnaletica di proprietà dell'Amministrazione non potrà essere in alcun caso rimossa o modificata per adattarla alle esigenze di cantiere o per eseguire il disposto della presente ordinanza, ma dovrà essere opportunamente oscurata con dispositivi appropriati e omologati, in modo da evitare che si crei insicurezza e incertezza nella lettura divieti e prescrizioni imposti dal piano di segnalamento temporaneo per lavori in ambito stradale.

L'Impresa A.T.I. Matarrese srl, in esecuzione alla presente ordinanza, dovrà:

1. Installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere che dovrà altresì essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali.
2. **La segnaletica stradale apposta dovrà essere non facilmente spostabile dai luoghi interessati ai lavori.**
3. Apporre la segnaletica stradale nei tratti, di volta in volta, interessati dai lavori, almeno **48 ore** prima dell'inizio degli stessi, per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinatorio (C.d.S. Decreto Legislativo n. 285/1992 art. 6, comma 4, lett. f), **trasmettendo al Comando Polizia Municipale esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo "sala operativa@comune.bari.it", la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato alla presente ordinanza;**
4. **Indicare sulla segnaletica temporanea, tramite l'utilizzo di targhe integrative ed informative, gli orari e i giorni di efficacia del provvedimento, al fine di preavvisare l'utenza dei periodi in cui la strada sarà impegnata dai lavori di scavo.**
5. Fare in modo che nel sistema di segnalamento temporaneo, di cui ai punti precedenti, ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, a uguale situazione, corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei che siano in contrasto con i segnali permanenti esistenti sui luoghi interessati. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con quelli temporanei (art. 30, comma 5, del DPR n. 495/1992).
6. **Provvedere, nei tratti stradali interessati dagli effetti dei provvedimenti temporanei istituiti con l'emanazione della presente ordinanza, a regolare il passaggio dei veicoli applicando personale con mansioni di movieri in numero idoneo rispetto alla lunghezza del tratto interessato o alla visibilità reciproca tra le due estremità delle vie coinvolte dalle limitazioni al traffico veicolare.**
7. **I movieri dovranno collocarsi senza soluzione di continuità durante i lavori, a monte di entrambe le testate del tratto stradale interessato dal cantiere stradale e alle intersezioni delle vie coinvolte, così come individuato dalla parte dispositiva dell'ordinanza.**
8. **Il funzionamento di tale sistema di segnalamento manuale dovrà essere espletato con buon coordinamento fra i movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un ulteriore moviere intermedio munito anch'esso di paletta, realizzata così come previsto dalla fig. II 403 art. 42.**
9. Posizionare idonee barriere, omologate, agli estremi del cantiere stradale.
10. Garantire, in caso d'emergenza e per motivi di pubblica incolumità sul tratto di strada chiuso alla circolazione, il transito dei mezzi della forza pubblica e di soccorso, anche a mezzo di opere provvisorie disposte e/o apposte da personale incaricato allo scopo.
11. Rimuovere dalla sede stradale qualunque deposito di materiale, in qualunque stato fisico, prodotto durante i lavori e/o estraneo agli arredi stradali d'origine, dopo le ore di lavoro e comunque non oltre le ore 17.00.

12. Realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice della Strada e dell'art. 40 del Regolamento di Attuazione, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili ortopedici.
13. Fare salve le concessioni di passo carrabile eventualmente presenti in loco, che non potranno essere in alcun modo ed in alcun momento occupate e/o ingombrate.
14. Alla data di scadenza dei termini previsti dalla presente ordinanza e comunque ad ultimazione lavori, ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, rimuovendo la segnaletica temporanea, apposta in esecuzione al disposto della presente ordinanza, con immediatezza e tempestività. **In particolare si dovrà porre attenzione al rifacimento e alla manutenzione della segnaletica stradale di proprietà comunale, orizzontale e verticale, ove danneggiata, rimossa o oscurata, realizzandola, anche ex novo, in piena osservanza delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada.**
15. Ripristinare a proprie cure e spese, a fine lavori, lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, ponendo attenzione al rifacimento del manto bituminoso della carreggiata stradale, a mente del vigente regolamento.
16. Comunicare al Comando di Polizia Municipale alla fine lavori la data di avvenuta rimozione di tutti i segnali stradali di prescrizione, deviazione e pericolo previsti dal piano di segnalamento temporaneo autorizzato e dell'esecuzione dei ripristini a regola d'arte tesi a ristabilire lo stato dei luoghi antecedente ai lavori autorizzati.

L'impresa esecutrice dei lavori sarà responsabile d'ogni danno a persone e/o cose cagionato dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Bari e i suoi funzionari, da ogni responsabilità in merito.

La Polizia Municipale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale dovranno:

- Rimuovere forzatamente, per motivi di sicurezza e per eliminare ogni turbativa e disordine alla circolazione stradale i veicoli in sosta vietata, nei tratti stradali di cui ai punti del disposto;
- Vigilare che l'impresa esecutrice dei lavori ottemperi alle prescrizioni previste nel presente provvedimento e ove rilevi inadempienze, provvedere a comminare le sanzioni previste dalle norme vigenti.

La Polizia Municipale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, stante il carattere precario e temporaneo del presente provvedimento, potranno:

- Regolamentare la circolazione, ai sensi degli art. n. 38 e n. 43 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- Modificare i limiti temporali indicati nella presente ordinanza per adeguare e/o adattare la stessa alle esigenze del traffico e quant'altro utile per garantire la sicurezza stradale.

La presente ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale e potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del Comune di Bari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e ordinate in elenco e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

Contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione di segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate della vigilanza sulla sua corretta esecuzione della presente ordinanza sul rispetto delle prescrizioni imposte all'impresa esecutrice dei lavori e agli obblighi e divieti imposti agli utenti tutti.

La presente ordinanza dovrà essere resa nota per gli adempimenti e compiti d'ufficio a:

Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, guardia di Finanza;

Ufficio Relazioni con il Pubblico, Municipio 5; Ufficio 118;

Amtab S.p.A.; Amiu;

Acquedotto Pugliese Direzione UT Bari;

A.T.I. Matarrese srl

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il direttore del settore Urbanizzazioni Primarie

L'Istruttore Amministrativo
(Giusy Masciopinto)

(Ing. Claudio Laricchia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 16/02/2018 ed è divenuta esecutiva in data 16/02/2018.

Il Dirigente Responsabile
Claudio Laricchia

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 16/02/2018 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 16/02/2018

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 16/02/2018 al 25/02/2018.

L'incaricato della pubblicazione

Bari,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>